



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 270/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
TELE PELORITANA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “R.T.P.-LCN646”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 15/2018 - PROC. 74/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02, del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero sulla programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale *R.T.P.- LCN 646*, gestito dalla società Radio Televisione Peloritana S.r.l., con sede legale in via Orso Corbino Z.I.R., 98124 Messina, nella settimana dal 23 al 29 aprile 2018, sono state riscontrate violazioni, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. con nota n. prot. 37631 del 6 luglio 2018, relativamente al superamento dei limiti di affollamento orario e alle interruzioni pubblicitarie nei notiziari televisivi aventi durata inferiore a trenta minuti.

Il CO.RE.COM. Sicilia, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, sulla base delle segnalazioni ricevute dall'Ufficio dell'Ispettorato, con atto n. CONT n. 15/2018 del 12 luglio 2018, notificato in pari data, ha contestato alla società Radio Televisione Peloritana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*R.T.P.-LCN 646*":

1) superamento dei limiti di affollamento orario:

- 23 aprile 2018, fascia oraria 7-8;
- 24 aprile 2018, fascia oraria 8-9; 9-10; 10-11; 18 ottobre 2017, fascia oraria 19-20; 22-23;
- 26 aprile 2018, fascia oraria 7-8;
- 27 aprile 2018, fascia oraria 7-8;
- 28 aprile 2018, fascia oraria 7-8;

in violazione dell'art. 38, comma 9 del d.lgs. n. 177/05;

2) la trasmissione di una interruzione pubblicitaria durante il notiziario di durata inferiore a 30 minuti:

- a. 23 aprile 2018, ore 13:54:05; 14:33:50; 19:33:00; 20:17:05; 22:30:10;
- b. 27 aprile 2018, ore 13:53:10; 14:36:55; 10:33:00; 20:20:15; 22:31:10.

in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società ha inviato memorie difensive il 17 settembre 2018 oltre i termini stabiliti dal CO.RE.COM., e solo successivamente all'invio, con nota prot. n. 119862 del 6 settembre 2018, della documentazione istruttoria all'Autorità. Il CO.RE.COM. ha pertanto inoltrato l'ulteriore documentazione difensiva della parte, con nota n. prot 130935 il 18 settembre 2018, nella quale la società ha dichiarato che:

- 1) il superamento dei limiti di affollamento orario, nella settimana sottoposta a controlli, è imputabile ad un malfunzionamento del sistema trasmissivo. Tale inconveniente ha causato *<la mancata messa in onda di alcuni servizi giornalistici previsti con la conseguenza che la durata del programma risultava inferiore a quella prevista che avrebbe compensato l'affollamento pubblicitario>; in particolare per la giornata del 24 aprile 2018 si è avuto un guasto ai gruppi di continuità on interruzione della programmazione. All'atto del ripristino della funzionalità del sistema, alle ore 8, il server conteneva la sola pubblicità, mentre solo successivamente è potuto ripartire il palinsesto programmato.*
- 2) I notiziari, di durata inferiore a trenta minuti, oggetto della contestazione perché interrotti con la messa in onda di un break pubblicitario, invece costituiti da parti distinte, da una anticipazione delle notizie seguita dal notiziario vero e proprio, e la pubblicità, è stata trasmessa tra i due programmi precedendo la sigla d'inizio del notiziario, che pertanto non risulta essere stato interrotto.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., nella nota prot. n. 119862 del 6 settembre 2018, inoltrata all'Autorità, ha proposto la sanzione nei confronti della società Radio Televisione Peloritana S.r.l. per la violazione dell'art.38 comma 9 e dell'art. 37 comma 4 del d.lgs. n. 177/05. Il suddetto CO.RE.COM, con successiva nota prot. n. 130935 del 18 settembre 2018, ha poi integrato la documentazione con le memorie difensive della società, inviate oltre i termini assegnati e acquisite al proprio protocollo il 17 settembre 2018.

Questa Autorità in merito alle giustificazioni della parte, che ha imputato ad un malfunzionamento delle apparecchiature il superamento del limite degli affollamenti contestati, ritiene di non poter accogliere tale giustificazioni in quanto è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge n. 681/89, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

La violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce. Si conferma quindi il superamento dei limiti di affollamento orario, come descritto in contestazione, nei giorni 23, 24, 26, 27 e 28 aprile 2018.

Si conferma anche l'interruzione dei notiziari di durata inferiore a trenta minuti nella giornata del 23 aprile 2018, nella edizione del notiziario "*Tele gazzetta del sud*", che inizia, in replica, con la sigla alle ore 13:34:06; l'interruzione pubblicitaria, annunciata dal giornalista, avviene alle ore 13:48:00. Il notiziario riprende per poi concludersi alle ore 13:55:42. Non risulta che la pubblicità sia stata trasmessa tra l'anteprima delle notizie e il notiziario vero e proprio, come dichiarato dalla parte. Lo stesso notiziario "*Tele gazzetta del sud*", viene ritrasmesso, in replica, alle ore 19:17:19 e viene interrotto da pubblicità alle ore 19:31:35 per poi concludersi alle ore 19:39:56, dopo la messa in onda del meteo e delle informazioni relative alle farmacie di turno.

Nella giornata del 27 aprile 2018 si riscontra la trasmissione del notiziario con interruzione pubblicitaria nella edizione delle ore 13:36:58, che viene replicata alle ore 19:33:00, con le stesse modalità di inserimento della pubblicità nonostante la durata inferiore a trenta minuti.

Non si riscontrano invece gli altri episodi di violazione per la giornata del 23 aprile 2018, relativamente a quanto elencato nella contestazione, alle ore 14:33:50, alle ore 20:17:05 e alle ore 22:30: in quanto in tali orari non risulta la trasmissione di alcun notiziario, ma di un programma musicale composto da videoclip nel primo caso e del programma sportivo "*Antenna Giallorossa*" negli altri due orari.

Allo stesso modo nella giornata del 27 aprile 2018 non si riscontrano gli episodi di violazione, di cui alla contestazione, alle ore 14:36:55, alle ore 20:20:15 e alle ore 22:31:10 in quanto la programmazione nel primo caso è relativa ad un programma d'intrattenimento "*Meraviglioso: Incontri*", mentre negli altri due orari si riscontra la trasmissione di programmi musicali (videoclip).

Questa Autorità, all'esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma la violazione dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 177/05 per l'interruzione dei notiziari, di durata inferiore a trenta minuti, il giorno 23 e 27 aprile 2018 e la violazione dell'art. 38, comma 9 del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario nei giorni 23, 24, 26, 27 e 28 aprile 2018.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia affollamento pubblicitario

e interruzione di notiziari televisivi, deve ritenersi di lieve entità in considerazione del contenuto numero di episodi rilevati nel corso della settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasettemila/50), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le cinque giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio (23-29 aprile 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Televisione Peloritana S.r.l., cod. fisc. 00366750834, con sede legale in via Orso Corbino Z.I.R., 98124 Messina, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "R.T.P.-LCN 646", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasettemila/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4 e art. 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasettemila/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 4 e art.38 comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 270/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 270/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi